

www.confartigianatocomo.it - info@confartigianatocomo.it

L'ARTIGIANO COM@SCO

Organo ufficiale di Confartigianato Imprese Como - Aderente a Confartigianato Imprese



**#IMPREDITORI
ARTIGIANI, IL
MOTORE DEL PAESE**

**Premiamo l'acceleratore
sul cambiamento
e partiamo con
una spinta propulsiva**

ISSN 2035-3472


Confartigianato
imprese
COMO

NUOVA GAMMA DACIA SANDERO

CON MOTORE
BI-FUEL TURBO GPL



A FEBBRAIO TUA DA

4 €* AL GIORNO

ossia da 120 € rata mese con PlusValore Dacia

Anticipo 3.120 €, TAN 5,25% - TAEG 7,49%

36 rate, Rata Finale 7.068 €

o sei libero di restituirla

Salvo approvazione DACIAFIN

Info in sede

Muoviti liberamente in città con il motore bi-fuel GPL e un'autonomia di oltre 1.000 km.

Nuova Gamma Dacia SANDERO. Emissioni di CO₂: da 108 a 140 g/km. Consumi (ciclo misto): da 5,3 a 7,4 l/100 km. Emissioni e consumi omologati secondo la normativa comunitaria vigente. Immagine non rappresentativa del prodotto. È una nostra offerta valida fino al 28/02/2022.

*Esempio di finanziamento PlusValore Dacia riferito a Sandero Streetway Essential 1.0 Tce ECO-G a €11.650 (IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi): anticipo € 3.120, importo totale del credito € 9.992,81 (include finanziamento veicolo € 8.530 e, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto € 413,81 e Pack Service a € 1049 comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di Driver Insurance, manutenzione ordinaria 3 anni o 60.000 km); spese istruttoria pratica € 300 + Imposta di bollo € 24,98 (addebitata sulla prima rata), interessi € 1.384,46, Valore Futuro Garantito € 7.068,00 (Rata Finale), per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km; In caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; Importo Totale dovuto dal consumatore € 11.377,27 in 36 rate da € 119,70 (circa € 4 al giorno) oltre la rata finale. TAN 5,25% (tasso fisso), TAEG 7,49%, spese di incasso mensili € 3, spese per invio rendiconto periodico (annuale) € 1,20 (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. Salvo approvazione DACIAFIN. Documentazione precontrattuale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Dacia convenzionati DACIAFIN e sul sito dacia.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 28/02/2022.

f t i **DACIA.IT**

Autovittani
COMO - CANTU' - LECCO - SONDRIO

CONCESSIONARIA RENAULT AUTOVITTANI
Via Asiago, 21 - COMO - Via per Alzate, 20 - CANTU' (CO)
Tel. 031.2286332 renault@autovittani.it

Seguici sui nostri canali social ogni giorno tanti nuovi contenuti.

[f](#) [t](#) [i](#) [y](#) [u](#) [t](#) [u](#) [b](#) autovittani.it

SOMMARIO

EDITORIALE **4**

Premiamo l'acceleratore sul cambiamento e partiamo con una spinta propulsiva 4

IN PRIMO PIANO **6**

Caro bollette, un problema per le imprese. Galli: "Situazione insostenibile per le nostre imprese". Il CEnPI di Confartigianato, una guida sicura 6

GREEN PASS. La nuova norma in vigore dal 10 febbraio 2022 7

LO SPAZIO ARTIGIANO **8**

Disegnare un'idea è il primo passo per realizzarla. Intervista a Fasola Corinne, titolare di Tecidea 8

LA PAROLA ALL'ESPERTO **12**

Le nuove regole per l'emissione delle note di variazione iva 12

il lavoro a chiamata 16

Novità della conversione in legge del decreto sicurezza 20

CATEGORIE E TERRITORIO **24**

La meccanica come driver della ripresa. Intervista a Francesco Magni, presidente del settore meccanica di Confartigianato Como. 24

LO SPECIALE E CONSIGLI ALLE IMPRESE **27**

La sostenibilità in impresa, una sfida che genera opportunità. 27

CULTURA E SOCIETÀ **38**

Tecnologia 4.0 per proiettare la propria impresa al futuro. Intervista a Marco Epicoco - esperto di 4.0 e fondatore di una società insediata in Como Next 38

PREMIAMO L'ACCELERATORE SUL CAMBIAMENTO E PARTIAMO CON UNA SPINTA PROPULSIVA

DI ROBERTO GALLI

Presidente di Confartigianato Imprese Como



Il futuro dell'Italia è nelle mani degli artigiani e delle micro e piccole imprese, fondamentali per ricostruire lo sviluppo economico e il benessere sociale. **Confartigianato è sempre al fianco delle imprese, con rinnovata energia.**

Molte sono le occasioni che si presentano alle imprese, in questo **2022**, per voltare pagina. Il **Recovery Plan**, opportunità e strumento tanto atteso dalle piccole imprese che non aspettano altro che segnali concreti per rimettersi in moto sia con **misure strutturali di riduzione della pressione fiscale e semplificazione degli adempimenti burocratici**, sia facilitandone l'accesso a nuovi strumenti di finanza d'impresa, alla ricerca e ai progetti di innovazione digitale e tecnologica, di transizione ecologica e di internazionalizzazione. Il nostro Presidente, **Marco Granelli** ha affermato che *"il successo delle misure del Recovery Plan per far ripartire l'economia dipende da rapidità di progettazione, efficienza nella gestione e attuazione amministrativa, accessibilità immediata per le piccole imprese"*.

Vorrei soffermarmi proprio sul tema del **digitale**. Tra le principali evidenze presentate nel 17° report Confartigianato *"Le tendenze a inizio 2022, tra rischi e opportunità"* voglio porre il focus su un aspetto a mio avviso prioritario e importante. Per competere nel mercato odierno uno degli strumenti fondamentali è il **digitale**.

Fra le misure introdotte da molte micro e piccole imprese, lo scorso **2021**, per mantenere la propria competitività ci sono

i processi di trasformazione digitale, che si accompagnano a un **maggiore utilizzo delle tecnologie digitali** e a uno **sviluppo più solido di competenze digitali**. A tale trasformazione si accompagna una richiesta sempre maggiore di abilità tecniche in ambito digitale da parte delle stesse **MPI**: le skills maggiormente richieste sono proprio le **competenze digitali**.

L'indice regionale **DESI 2020**, che misura la digitalizzazione dell'economia e della società tenendo conto del livello di connettività, di competenze, dell'uso di servizi internet, di integrazione delle tecnologie digitali e di diffusione del digitale nella P.A. vede la nostra regione in testa alla classifica nazionale.

L'analisi dei dati della rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese italiane diffusi qualche giorno fa dall'**Istat fornisce un ampio e articolato aggiornamento sull'utilizzo delle tecnologie digitali da parte del sistema imprenditoriale**.

Per quanto riguarda l'**Internet delle cose (IoT, acronimo di Internet of Things)**, relativo all'interconnessione di singoli dispositivi o sistemi di dispositivi che raccolgono e scambiano dati e che possono essere monitorati o controllati via Internet, il **31% delle piccole imprese nel 2021 utilizza questa tipologia di dispositivi IoT**, cinque punti sopra al **26%** della media Ue a **27**.

La presenza di almeno due tecnologie IoT si rileva nel 18,4% delle piccole imprese mentre un cluster più evoluto, pari al 9% delle piccole imprese, utilizza almeno tre dispositivi intelligenti IoT.



Confartigianato


COMO



Questi dati ci spiegano che qualcosa sta cambiando e che dobbiamo sostenere questo cambiamento, accelerandolo.

L'Italia può sfruttare un'occasione storica, facendo leva appunto sul patrimonio di conoscenze pratiche, di *"saper fare"*, accumulato nelle sue piccole e medie imprese, a patto di **saperlo coniugare con competenze manageriali, di marketing e di tecnologia digitale**. Di solito si pensa a *Industria 4.0* come prerogativa della grande impresa, invece non è così. La *tecnologia 4.0* serve a fornire nuovi strumenti tecnologici e approcci organizzativi per proiettare il *"saper fare italiano"* **nella competizione globale a prescindere dalle dimensioni aziendali**.

La forza dirompente delle tecnologie digitali e la ristrutturazione su scala globale dei fenomeni di produzione, scambio e consumo continuano a cambiare le regole del gioco, anche per le aziende più piccole e solo apparentemente lontane dalla corrente del cambiamento. **Confartigianato Como** è convinta che l'artigianato e la piccola impresa saranno protagonisti dell'economia e della società del futuro.



Diamo luce ai tuoi progetti





CARO BOLLETTE, UN PROBLEMA PER LE IMPRESE

Galli: "Situazione insostenibile per le nostre imprese". Il CEnPI di Confartigianato, una guida sicura

Il problema del *caro-energia* riguarda tutto il sistema produttivo nazionale e pesa soprattutto sulle **PMI** che pagano in bolletta la maggior parte degli oneri generali di sistema. *"È un livello assolutamente insostenibile per le nostre imprese"* - sottolinea il Presidente di **Confartigianato Imprese Como, Roberto Galli** - *Così non possiamo farcela. Gli interventi messi in campo finora dal Governo non hanno investito il 70% delle PMI, quindi serve affrontare il problema attraverso azioni immediate e con una strategia di medio-lungo periodo"*.

Confartigianato denuncia il problema storico degli squilibri nella struttura della bolletta energetica che colpiscono i piccoli imprenditori. A causa dell'assurdo meccanismo *'meno consumi, più paghi'* applicato agli oneri parafiscali, le micro e piccole imprese, con consumi energetici contenuti, sono costrette a finanziare la maggiore quota di oneri per il sostegno delle energie rinnovabili, di categorie come le imprese energivore, e i bonus sociali.

Questa iniqua distribuzione del carico contributivo gonfia del **35%** il costo finale dell'energia per le piccole imprese che finiscono per pagare l'elettricità 4 volte di più rispetto a una grande industria.

Al Governo impegnato a individuare misure per alleggerire il costo dell'energia, **Confartigianato** sollecita pertanto la riforma rapida e drastica

della struttura della bolletta per garantire una distribuzione più equa degli oneri generali di sistema tra le diverse categorie di utenti e legata all'effettivo consumo di energia.

► La Confederazione chiede di **estrarre**, almeno parzialmente, **dalla bolletta gli oneri generali di sistema**, trasferendo alla fiscalità generale le componenti tariffarie destinate a finanziare le agevolazioni per gli energivori e il bonus sociale.

► **Confartigianato** sollecita inoltre la **definizione normativa dei criteri di distribuzione della contribuzione in bolletta**, fondati sull'allineamento tra consumi e gettito.

► E ancora la **revisione della disciplina delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia**, limitando i benefici alle sole aziende che abbiano effettivamente realizzato interventi di efficienza energetica.


► Altro fronte sul quale **Confartigianato** chiede di intervenire riguarda l'**eliminazione delle inefficienze legate alla formazione del prezzo di borsa**, che condiziona il peso dei costi energetici producendo extra-margini di guadagno per alcuni produttori, inaccettabili nell'attuale situazione di emergenza.

SCEGLI CEnPI

Gli associati Confartigianato possono contare su una guida sicura: il Servizio Energia **CEnPI** di **Confartigianato Como** è pronto a consigliarli nella scelta di fornitori affidabili e tariffe vantaggiose nel libero mercato. Il consorzio per l'energia **CEnPI** di **Confartigianato**, è in grado di offrire alle imprese un'assistenza completa nel sempre più insidioso mercato dell'energia, garantendo una consulenza dedicata, grande risparmio e una fatturazione chiara e corretta. **Attenzione:** le attuali quotazioni a prezzo fisso sono molto elevate (a causa dell'impennata dei prezzi), pertanto, la strategia che adotterà il **CEnPI**, viste le previsioni di mercato (ci dovrebbe essere un calo dei prezzi nel 2° trimestre) sarà quella di attendere per poi fissare il miglior prezzo fisso.



Il nostro sportello **CEnPI** è disponibile per tutti. Rivolgiti ai nostri esperti del **Servizio Energia CEnPI**, via telefono: **031.316.225**, oppure tramite e-mail all'indirizzo cenpi@confartigianatocomo.it



GREEN PASS - LA NUOVA NORMA IN VIGORE DAL 10 FEBBRAIO 2022

A seguito di chiarimenti ricevuti dagli Enti preposti, precisiamo che dal **1° febbraio** è necessario verificare il **Green Pass base**, anche a campione, per i clienti di tutte le attività che possiedono locali al chiuso, nei quali ricevono persone.

Questo obbligo vale anche per:

- 1** Meccatronici, carrozzieri, gommisti;
- 2** Mobiliari, fabbri e serramentisti se hanno uno SHOW-ROOM e/o un UFFICIO in cui ricevono clienti o potenziali clienti;
- 3** Installatori di impianti (elettrici, antennisti elettronici, termici e idraulici, manutentori), imprese edili che ricevono clienti o potenziali clienti in UFFICIO per concordare lavori, fare preventivi, ricevere pagamenti, ecc.

ESCLUSIONI

- **alimentare e prima necessità:** ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati e altri esercizi specializzati di alimenti vari (è escluso in ogni caso il consumo sul posto, per cui il **Green Pass** rimane necessario), commercio al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- **sanitario:** accesso alle strutture sanitarie e socio - sanitarie, nonché alle strutture veterinarie per prevenzione - diagnosi e cura – nonché alle farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di materiale per ottica;

- **veterinario:** commercio al dettaglio di animali domestici e di alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- **di giustizia:** accesso agli uffici giudiziari e dei servizi sociosanitari per presentare denunce indifferibili e urgenti o per richiedere interventi giudiziari a tutela di minori o incapaci o ancora per consentire attività di indagini giurisdizionali per cui è necessaria la presenza della persona convocata;
- **di sicurezza personale:** uffici aperti al pubblico delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali.
- **trasporto:** commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- **combustibili:** commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. Il certificato non è necessario per bambini di età inferiore ai **12 anni** e per coloro che sono esenti sulla base di un certificato medico.

SANZIONI

I titolari o i gestori di servizi e attività non esonerati sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni sul **Green pass**. In caso di controlli, potranno essere applicate sanzioni da **400 a 1.000 euro** sia all'impresa che ha omesso i controlli, sia i cittadini che accedono ai servizi e alle attività senza **Green Pass base**. Alla terza sanzione accertata può essere disposta la sospensione dell'attività da **1 a 10 giorni**.

LA VERIFICA DEL CERTIFICATO

La verifica delle **Certificazioni verdi COVID-19** prevede l'utilizzo della app di verifica nazionale **VerificaC19**, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni, senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

DISEGNARE UN'IDEA È IL PRIMO PASSO PER REALIZZARLA

Intervista a Fasola Corinne, titolare di Tecidea

A CURA DI YLENIA GALLUZZO

Corinne Fasola, titolare di **Tecidea**, ci racconta i primi passi della sua azienda: “Nel **2008**, qualche mese prima di prendere la **Laurea Magistrale in Design della Comunicazione** sono stata assunta da un'azienda con una settantina di dipendenti nel settore industriale, per occuparmi in toto di tutte le loro esigenze di grafica e comunicazione. Dai cataloghi, al packaging dei prodotti, all'allestimento dei loro stand in fiere italiane ed estere. È stata un'esperienza molto formativa, ma presto ho capito che non era per me.

Meno di due anni dopo ho aperto la mia divisione grafica nell'azienda di famiglia, che come un incubatore mi ha permesso di fare le prime esperienze in una sorta di imprenditoria “tutelata”. Nel **2017** mi sono sganciata completamente cambiando sede e aprendo la mia ditta individuale.

Che soluzioni offre Tecidea alle imprese clienti?

Diciamo tutto ciò che serve ad un'azienda per comunicarsi all'esterno. Spesso il cliente non ha ben chiaro cosa gli serve e insieme valutiamo che strumenti prendere in considerazione, che canali toccare.

Si comincia sempre da un logo, che è la base di partenza indispensabile. Poi, in base al tipo di azienda, si prendono in considerazione vari prodotti di immagine coordinata: dai materiali stampati (coordinati da ufficio, brochure, cataloghi), alla personalizzazione del punto vendita con vetrina, insegna, espositori, o del parco mezzi aziendale che è sempre un ottimo canale per farsi conoscere. Senza tralasciare il sito web, la gestione dei social, eventuali campagne online e offline, il materiale promozionale per eventi o festività, l'abbigliamento personalizzato.

Tutto è progettato e cucito su misura sull'azienda e sulle sue esigenze, e fornito chiavi in mano, dal progetto alla stampa, o all'eventuale posa, senza intermediari.

Avete ideato il vostro #progettosicurezzaCovid. Ci racconti di cosa si tratta? E' stato un vostro modo per reinventarvi durante la pandemia o semplicemente per essere più vicini ai vostri clienti?

All'inizio della pandemia le aziende si sono trovate a dover allestire le loro sedi con segnaletica, cartelli, colonnine per dispenser, e a doversi dotare di DPI di tutti i tipi. In rete si trovava di tutto, spesso a prezzi eccessivi. Questo progetto è nato dalla volontà di offrire dei prodotti professionali e rispondenti alle richieste, ma anche personalizzati e non anonimi, così da poter comunque continuare a portare avanti l'immagine aziendale.

8



Quanto è cambiato il vostro lavoro negli ultimi due anni?

Ovviamente nel **2020** c'è stato un rallentamento, anche se posso dire che non ho mai smesso di lavorare.

Rispetto a grossi clienti anche internazionali che hanno tagliato tantissimo personale e ridotto drasticamente le commesse, le aziende artigiane mie clienti hanno tenuto molto meglio, riducendo il superfluo, ma approfittando della tranquillità forzata per mettere mano magari al sito web, o al rifacimento delle vetrofanie o dei veicoli aziendali.

Alcuni progetti poi non si fermano neanche in periodi di Covid per fortuna, come ad esempio l'impaginazione dei bilanci di sostenibilità di aziende molto strutturate, sui quali mi sto specializzando da qualche anno, o di riviste.

Quello che ho percepito comunque, in particolare dopo l'estate 2021, è stato un gran fervore e voglia di ripartire, che si è ripercosso positivamente anche sul mio lavoro.

Quanto è cambiata l'idea di marketing presso le imprese artigiane?

Molte aziende artigiane stanno cambiando. Queste aziende sono dinamiche, si formano, sanno che bisogna far conoscere il proprio lavoro e la propria professionalità. Quindi sono più predisposte



Corinne Fasola
titolare di Tecidea

rispetto al passato a dare molto più spazio alla comunicazione della loro azienda. Occorre però saper scegliere l'interlocutore giusto a cui rivolgersi, aspetto da non trascurare.

Quanto a un'impresa artigiana serve un marketing professionale?

È indispensabile. Capita che le piccole aziende, magari quelle che non sono ancora entrate nell'ottica di un cambio di immagine rispetto al passato, non diano credito a questo aspetto: pensano che un logo non serva, che basti





un'intestazione scritta in word o una brochure fatta in casa. Oppure ritengono che per un buon lavoro sia indispensabile spendere cifre esorbitanti e preferiscono il fai da te, magari tappezzando il furgoncino con tutto quello che fanno, credendo di dover dire più cose possibile. L'effetto è totalmente l'opposto.

Un'immagine ben studiata e snella in tutti i suoi aspetti è in grado di veicolare in un unico istante sensi, significati, immagini: in un attimo porta alla mente l'azienda e tutto ciò che rappresenta, la sua storia, i suoi valori.

Mi vengono in mente diversi esempi come questi ultimi, a cui con orgoglio posso dire di aver contribuito. Aziende che mantenendo il loro punto di vista, si sono fidate della mia professionalità, e con le quali, con costanza e insieme, siamo riusciti a costruire un'immagine vivida nell'immaginario comune. Girare per la provincia e vederne le manifestazioni è davvero motivo di grande soddisfazione.

Ylenia Galluzzo
Coordinatrice
Area Sviluppo Impresa



COSTRUTTORI DI FUTURO, SIAMO NOI.

Il valore artigiano
protagonista del domani.

2022

Il mondo corre veloce, noi con lui: artigiani e imprese, siamo chiamati tutti insieme a costruire il nostro domani, per affrontare le grandi sfide che verranno. Per questo ci impegniamo ogni giorno a rendere migliore il nostro Paese, favorendo la crescita e lo sviluppo economico nel rispetto dell'ambiente e gettando le basi per un futuro sostenibile, a misura d'uomo.

BALANCE

DEBIT

VARIATIONS

12

LE NUOVE REGOLE PER L'EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IVA

A CURA DI FRANCESCO BILANCIA

Il decreto “Sostegni-bis” (Decreto-legge n. 73/2021) ha introdotto modifiche all'articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di note di variazioni IVA.

Si ricorda che l'articolo 26, *comma 2*, prevede la possibilità di rettificare in diminuzione l'imponibile e l'imposta sul valore aggiunto in determinati e tassativi casi.

Prima delle modifiche apportate, l'emissione di note di variazione IVA in diminuzione, dell'imponibile e/o dell'imposta, (**art. 26 co. 2 e ss. DPR 633/72**), poteva avvenire a seguito di:

- a) dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;
- b) mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo da parte del cessionario o committente, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (**articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**), ovvero di un piano attestato (**articolo 67, terzo comma, lettera d), regio decreto n. 267 del 1942**), pubblicato nel registro delle imprese;
- c) applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

A differenza delle **note di variazione in aumento**, la cui emissione costituisce un obbligo per il cedente o prestatore, le **note in diminuzione sono emesse su base facoltativa**.

Il decreto **Sostegni-bis** (Decreto-legge n. 73/2021 **art. 18**), rubricato “*Recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali*”, ha modificato l'impianto normativo per l'emissione delle note di variazione IVA derivanti dalle procedure concorsuali avviate a decorrere dal **26 maggio 2021** (data di entrata in vigore del decreto).

In particolare, è intervenuto sul diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo legato a procedure concorsuali.

Francesco Bilancia
Responsabile Area Contabilità e Fisco



In base alla nuova normativa, il cedente del bene o il prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo da parte del cessionario o committente:

► già a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale; a tal fine il (**comma 10-bis dell'articolo 26**, oggetto di modifica), **viene chiarito che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:**

- della sentenza di dichiarativa del fallimento;
- o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Pertanto, **in caso di mancata riscossione di crediti vantati** nei confronti di cessionari/committenti, implicati in procedure concorsuali, è ora possibile effettuare le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta fin dall'apertura di dette procedure senza dover attendere la conclusione.

► Il diritto alla detrazione continua ad essere esercitabile:

- dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (**art. 182-bis, R.D. n. 267/1942**);
- o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato (**art. 67, comma 3, lett. d), R.D. n. 267/1942**);
- a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose: in tal caso l'infruttuosità della procedura concorsuale resta condizione indispensabile per l'esercizio del diritto alla detrazione.

Tra le ulteriori modifiche introdotte dal decreto **Sostegni-bis**, si prevede che, nell'ipotesi di procedure quali: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento, a fronte della nota di variazione in diminuzione del cedente o prestatore, il cessionario o il committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'**articolo 25**, non è tenuto a registrare la variazione in aumento a norma dell'**articolo 23 (registro delle fatture)** o dell'**articolo 24 (registro dei corrispettivi)**.

► La facoltà di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento (note di credito IVA) non si traduce, per il cessionario o il committente, così in un debito o in un minore credito verso l'erario nel caso delle procedure concorsuali.

► Qualora il corrispettivo sia pagato successivamente alla data di avvio della procedura concorsuale, il cedente o prestatore dovrà effettuare una variazione dell'imposta in aumento.

► Di riflesso, il cessionario o committente, che abbia assolto all'obbligo di registrazione della variazione, ha diritto di portare in detrazione, ai sensi dell'**art. 19**, l'Iva corrispondente alla variazione in aumento.

Sono state infine apportate modifiche di coordinamento.

1 La prima precisa che, anche nel caso di procedure concorsuali o esecutive individuali, le variazioni possono essere effettuate dal cedente o dal prestatore e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica sul registro delle fatture, sul registro dei corrispettivi e sul registro degli acquisti.

2 La seconda stabilisce che le norme (**comma 12 articolo 26**) si applicano ai soli fini delle procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Viene

stabilito che una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

- a) nell'**ipotesi di pignoramento presso terzi**, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che **presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare**;
- b) nell'**ipotesi di pignoramento di beni mobili**, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'**impossibilità di accesso al domicilio del debitore** ovvero la sua irreperibilità;
- c) nell'ipotesi in cui, **dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta**, si decida di **interrompere la procedura esecutiva** per eccessiva onerosità.

L'**articolo 18, comma 2**, del **Decreto Sostegni-bis** stabilisce che le disposizioni di cui all'**articolo 26**:

- a) **comma 3-bis, lettera a)**: note di credito IVA emesse a seguito di sottoposizione e procedure concorsuali
- b) **comma 5**, secondo periodo: obblighi di registrazione del **D. P. R. n. 633/1972**, si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Pertanto, in base al dettato normativo, le novità sopra descritte non valgono per le procedure concorsuali avviate in data antecedente il 26 maggio 2021.




Confartigianato

COMO

**Il futuro è già nelle tue mani.
Insieme lo costruiremo al meglio.**

Perché sceglierci.

Tanti servizi, un unico referente.
Ascolto e consulenza personalizzata.

**Perché Confartigianato Como
è fatta di artigiani come te!**

15

CONFARTIGIANATO COMO E' AL TUO FIANCO PER:



1. GESTIONE DEL PERSONALE

Ti aiutiamo a gestire al meglio il tuo capitale umano della tua azienda, fornendoti un'assistenza veloce, competente e su misura. A partire dai tuoi bisogni, il nostro team di consulenti, ti supporta a puntare alla riduzione dei costi del lavoro, alla semplificazione dei processi e all'equilibrio organizzativo. Ti assistiamo in caso di contenzioso con gli istituti o in caso di vertenze con il lavoratore, diventando il tuo sindacato.



3. SICUREZZA E MEDICINA DEL LAVORO

Puoi rivolgerti al nostro personale esperto e qualificato per ricevere tutta la consulenza e l'assistenza necessaria per implementare e controllare la sicurezza nella tua impresa. Grazie al nostro servizio Sicurezza e Medicina puoi relazionarti con un unico interlocutore capace di fornirti un'assistenza completa e personalizzata nella gestione di tutti gli adempimenti ed i comportamenti richiesti dalla legge, rispettando le scadenze imposte dal d.lgs. 81/2008 ("Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro").



2. CONSULENZA FISCALE E CONTABILITA'

Ti forniamo consulenza su misura in materia fiscale e contabile. La nostra consulenza fiscale ti consente di rimanere al passo con gli obblighi tributari, riducendo al minimo l'imposizione fiscale e dando valore a tutti i contributi e le agevolazioni per aumentare il risparmio per la tua impresa.



4. BANDI E SERVIZI INNOVATIVI

Ti segnaliamo le diverse opportunità per i tuoi investimenti e le agevolazioni e gli sgravi di cui puoi usufruire la tua impresa. Ti supportiamo in tutte le fasi. Progettiamo e inviamo la domanda di contributo e ti assistiamo nella realizzazione dell'intervento. Ti proponiamo nuove opportunità di impulso e di indirizzo per migliorarne la competitività della tua impresa, innovarla, favorirne la crescita e orientarla a nuovi mercati.

Contattaci per progettare insieme il tuo #futuro ora

Confartigianato Como - Viale Roosevelt, 15 - 22100 Como Tel. +39 031 31.61
info@confartigianatocomo.it - www.confartigianatocomo.it



IL LAVORO A CHIAMATA

A CURA DI GIUSEPPE CONTINO

DEFINIZIONE

Al fine di incrementare l'occupazione e al tempo stesso di contrastare il lavoro non regolare è stata introdotta in Italia una nuova tipologia di contratto, denominato "lavoro intermittente" o "a chiamata" o, usando un termine inglese già diffuso nella pratica, "job on call".

Si tratta di un particolare modello di lavoro subordinato caratterizzato da prestazioni discontinue da rendersi secondo le necessità del datore di lavoro, nel rispetto delle causali di utilizzo individuate dalla contrattazione collettiva, ovvero in assenza dalla legge.

Con il contratto di lavoro intermittente un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa chiamando, appunto, il lavoratore ad effettuare le lavorazioni nei limiti indicati dalla legge.

Ciò che caratterizza il lavoro intermittente è l'alternarsi di fasi in cui non vi è effettiva prestazione lavorativa ma semplice attesa della chiamata da parte del datore di lavoro (la c.d. disponibilità) e fasi in cui vi è effettiva prestazione di lavoro.

Il datore di lavoro, nel richiedere la prestazione lavorativa, dovrà rispettare comunque il preavviso formalizzato nel contratto di lavoro, il quale, in ogni caso, non può essere inferiore ad un giorno

Esistono, infatti, due tipologie di contratto di lavoro intermittente:

► **lavoro intermittente con espressa pattuizione dell'obbligo di disponibilità** (o con garanzia di disponibilità). In tal caso il lavoratore si obbliga a restare a disposizione del datore di lavoro,

Giuseppe Contino
Responsabile Area Lavoro



a tempo indeterminato o a termine, per effettuare prestazioni lavorative in maniera intermittente, cioè quando il datore stesso le richieda. In cambio del vincolo di disponibilità assunto egli riceve una indennità di disponibilità;

► lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità. In questa fattispecie il prestatore non si impegna contrattualmente ad accettare la chiamata del datore di lavoro, e dunque non matura il diritto all'indennità correlata all'impegno di disponibilità, bensì solo la retribuzione per il lavoro eventualmente prestato.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Prestazioni ammesse

Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso:

- a) con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età;
- b) in ossequio alla previsione della contrattazione collettiva di riferimento;
- c) in assenza di una regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, necessita far riferimento alle ipotesi indicate dal **R.D. n. 2657/1923** ovvero:

1	Custodi
2	Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie
3	Portinai
4	Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa), uscieri e inservient
5	Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozzerie, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955
6	Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti

7	Personale addetto alla estinzione degli incendi
8	Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità
9	Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali
10	Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti
11	Sorveglianti che non partecipino materialmente al lavoro
12	Addetti ai centralini telefonici privati
13	Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffuse, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni della assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale
14	Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio
15	Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi
16	Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi
17	Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile
18	Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati
19	Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione
20	Personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali
21	Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia)

22	Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio
23	Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici)
24	Personale addetto ai gazometri per uso privato
25	Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche
26	Personale addetto alle pompe di eduazione delle acque se azionate da motori elettrici
27	Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetriere
28	Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955
29	Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio: a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto; b) degli apparecchi di filtrazione; c) degli apparecchi di distillazione; d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955; e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico; f) degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua; g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas
30	Personale addetto alle gru
31	Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri
32	Personale addetto alla manutenzione stradale
33	Personale addetto esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico
34	Personale addetto all'industria della pesca
35	Impiegati di albergo le cui mansioni implicino rapporti con la clientela e purchè abbiano carattere discontinuo (così detti "impiegati di bureau" come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia)
36	Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia)

37	Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955
38	Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa
39	Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro
40	Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa
41	Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri
42	Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia)
43	Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici
44	Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall'Ispettorato del lavoro
45	Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità
46	Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro

In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle **400 giornate** di effettivo lavoro nell'arco di **3 anni** solari; in caso di superamento del predetto periodo, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

ESCLUSIONI

È vietato il ricorso al lavoro intermittente:

- 1 per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- 2 presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata;
- 3 ai datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

In caso di assenza delle condizioni legittimanti la stipulazione del contratto, nonché in caso di violazione dei divieti indicati, i rapporti di lavoro saranno considerati a tempo pieno e indeterminato.

FORMA DEL CONTRATTO E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova.

Ai fini degli adempimenti amministrativi previsti per l'assunzione, anche per il contratto intermittente valgono le disposizioni previste in materia di comunicazione entro il giorno precedente l'assunzione ai servizi per l'impiego competenti. Per scongiurare possibili fenomeni elusivi, il legislatore ha previsto uno specifico obbligo di comunicazione connesso non alla sottoscrizione del contratto ma alla chiamata del lavoratore.

In particolare, la normativa vigente ha, infatti, stabilito che, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a **30 giorni**, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate all'Ispettorato del Lavoro, mediante sms o posta elettronica.

La copia della comunicazione, conservata dal datore di lavoro o dai soggetti abilitati, fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge.

In particolare, il legislatore prevede una sanzione amministrativa da **euro 400** ad **euro 2.400** in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di applicazione della procedura di diffida.



INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ

Il contratto di lavoro intermittente si presenta in una duplice versione, rispettivamente, **con o senza l'obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità** a seconda che il lavoratore si vincoli o meno a rispondere alla chiamata.

L'indennità di disponibilità copre i periodi durante i quali il lavoratore rimane in attesa di utilizzazione garantendo la sua disponibilità al datore di lavoro. L'obbligo di rispondere alla chiamata deve essere espressamente pattuito nel contratto di lavoro intermittente.

Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata del datore di lavoro da parte del prestatore che si è obbligato contrattualmente, ricevendo l'indennità di disponibilità, può costituire motivo di procedura disciplinare e determina la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto.

La misura dell'indennità mensile di disponibilità viene stabilita dai contratti collettivi e comunque non può essere inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (attualmente pari al **20%** della retribuzione prevista dal **c.c.n.l.** applicato ovvero **20%** su minimo, contingenza, **E.D.R.**, ratei mensilità aggiuntive).

NOVITÀ DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SICUREZZA

A CURA DI EMANUELA TARDIOLA

Poco prima della pausa natalizia, il governo ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - con la L. 215/2021 che riguarda *Misure urgenti in materia di contrasto al lavoro irregolare e in ambito di salute e sicurezza sul lavoro*.

La legge è pienamente in vigore e prevede un'ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel **Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** di cui al **D. Lgs 81/2008**.

Tra gli aspetti più rilevanti, ci sono alcuni provvedimenti a contrasto del lavoro irregolare.

L'**Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)** adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il **10 per cento** dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'**Allegato I**.

a)
b)

Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori deve essere preventivamente comunicato all'**Ispettorato territoriale del lavoro**, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.

c)

Insieme alla sospensione, l'**INL** può imporre specifiche misure per far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori.

In caso di violazione di questi obblighi, sono previste sanzioni amministrative e penali rilevanti.



Per approfondimenti in materia giuslavoristica, è possibile contattare l'**UFFICIO LAVORO di Confartigianato Como, Giuseppe Contino** : sindacale@confartigianatocomo.it

Sempre in riferimento al provvedimento di sospensione in materia di salute e sicurezza, il nuovo **Allegato I al D. Lgs. n. 81/2008**, elenca tassativamente le gravi violazioni da cui scaturisce tale misura da parte degli organi ispettivi.

Emanuela Tardiola
Responsabile Area Sicurezza
e Formazione



ALLEGATO I (Articolo 14. comma I)		
Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione di provvedimenti di cui all'articolo 14		
	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	€ 2.500
2	Mancata elaborazione del piano di Emergenza ed evacuazione evacuazioni:	€ 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	€ 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	€ 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	€ 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	€ 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	€ 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	€ 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	€ 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	€ 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	€ 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	€ 3.000

Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione, è necessario:

- 1** la **regolarizzazione** dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- 2** l'**accertamento del ripristino** delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 3** la **rimozione** delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'**Allegato I**;
- 4** nelle ipotesi di lavoro irregolare, il **pagamento** di somme aggiuntive pari a **2.500 euro** fino a **cinque lavoratori irregolari** e pari a **5.000 euro** qualora siano impiegati **più di cinque lavoratori irregolari**;
- 5** nelle ipotesi di cui all'**Allegato I**, il **pagamento** di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso **Allegato I** con riferimento a ciascuna fattispecie.

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla **Azienda Sanitaria Locale** competente per territorio (in Lombardia **ATS**), dall'**Ispettorato nazionale del lavoro** mediante le sue sedi territoriali e, per quanto di specifica competenza, dal **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**.

Il Legislatore è intervenuto poi, in particolar modo, sulla figura del preposto, che nel contesto di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro ricopre ora un ruolo importante e "delicato", accanto al datore di lavoro.

Innanzitutto, è previsto l'obbligo per il datore di lavoro di individuare il preposto o i preposti per effettuare attività di vigilanza.

Qualora il preposto rilevi comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni

impartite dal datore di lavoro circa misure, dispositivi di protezione individuale e strumenti di protezione collettiva, è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza.

Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persistono le non conformità rilevate, il preposto ha l'obbligo di interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

L'importanza centrale conferita dalla Legge a tale figura è ulteriormente rafforzata anche dalla previsione per cui anche in caso di appalto e subappalto i datori di lavoro (appaltatori e subappaltatori) hanno l'obbligo di indicare espressamente al committente il/i nominativo del soggetto/i individuato/i per svolgere le funzioni di preposto.

Infine, illustriamo le novità che riguardano la formazione sulla sicurezza e l'addestramento sui luoghi di lavoro.

► In relazione alla formazione, si prevede che entro il **30 giugno 2022** la **Conferenza permanente Stato-Regioni** adotterà un Accordo nel quale verranno accorpati, rivisitati e modificati, gli **Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione** in modo da garantire durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.

► Inoltre, sarà prevista la modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i lavoratori di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.


Un'importante novità riguarda la formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro in materia di salute e sicurezza, che diventa obbligatoria con aggiornamento periodico, in funzione del lavoro e dei compiti svolti.

► È stabilito che l'addestramento consisterà in una prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nell'esercitazione sull'applicazione di procedure di lavoro in sicurezza, con l'obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati.

Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione e l'aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative a loro dedicate devono essere svolte in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l'evoluzione dei rischi già esistenti o per l'insorgenza di nuovi rischi.

Nelle prossime settimane, ci aspettiamo che su tutti questi aspetti saranno forniti chiarimenti e indicazioni più puntuali e specifiche che comunicheremo tempestivamente a tutte le imprese.

Concludiamo rilevando che, fermo restando la necessità di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, la nuova legge, a nostro parere, non considera le differenti caratteristiche e i differenti profili di rischio delle diverse realtà aziendali, piccole e piccolissime, del settore artigiano rispetto ad imprese molto più strutturate e con un numero di addetti elevato.



FONDO WILA

Welfare Integrativo

Lombardo Artigianato



WILA -Le coperture della Campagna Straordinaria:

PER I LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO W.I.L.A.

- Rimborso del minimo non indennizzabile per Trattamenti Fisioterapici a seguito di infortunio o grave evento morboso
- Rimborso della franchigia per Cure dentarie da infortunio

PER I FAMIGLIARI DEI LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO W.I.L.A.

- Indennità per famigliari positivi al Covid-19 – Ricovero ospedaliero (anno 2020)
- Indennità per famigliari positivi al Covid-19 – Ricovero ospedaliero (anno 2021)
- Indennità per famigliari positivi al Covid-19 – Isolamento domiciliare (anno 2020)
- Indennità per famigliari positivi al Covid-19 – Isolamento domiciliare (anno 2021)
- Test sierologico quantitativo igg - igm per la ricerca degli anticorpi anti-sars-cov-2 (coronavirus)
- Tampone naso faringeo per ricerca rna virale (tampone molecolare)
- Tampone naso faringeo antigenico (tampone rapido)

PER LE IMPRESE DEI LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO W.I.L.A.

- Rimborso per l'acquisto di dispositivi sanitari di protezione del lavoratore per Covid-19

WILA PRESTAZIONI SANITARIE -Per i dipendenti iscritti al Fondo WILA:

- INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE
- TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI DA INFORTUNIO O DI GRAVE EVENTO MORBOSO
- TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI DA MALATTIA
- PROTOCOLLO ORTODONTICO
- INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI EXTRA RICOVERO
- CURE DENTARIE DA INFORTUNIO
- TARIFFE AGEVOLATE PER ODONTOIATRIA
- NON AUTOSUFFICIENZA CONSOLIDATA
- NON AUTOSUFFICIENZA TEMPORANEA
- INDENNITÀ DI MATERNITÀ O DI PATERNITÀ
- INDENNIZZO PER ASTENSIONE DAL LAVORO SUPERIORE AI 180 GIORNI
- INDENNIZZO A FORFAIT PER LE SPESE MEDICHE, SANITARIE E DI ASSISTENZA, SOSTENUTE PER I GENITORI/SUOCERI IN RSA
- INDENNIZZO A FORFAIT PER LE SPESE MEDICHE, SANITARIE E DI ASSISTENZA, SOSTENUTE PER I CONIUGI/CONVIVENTI DISABILI
- INDENNIZZO A FORFAIT PER LE SPESE MEDICHE, SANITARIE E DI ASSISTENZA, SOSTENUTE PER I FIGLI DISABILI
- Per i genitori e suoceri degli iscritti a prescindere dalla convivenza *:
- OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO
- ASSISTENZA DOMICILIARE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DELL'ACCOMPAGNAMENTO I.N.P.S.
richiedibile solo tramite Sportello WILA
- Per i coniugi/conviventi more uxorio o uniti civilmente degli iscritti *:
- PACCHETTO MATERNITÀ
- Per i figli minorenni degli iscritti *:
- OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO
- PROTOCOLLO ORTODONTICO

WILA PRESTAZIONI SOCIALI Per i dipendenti iscritti al Fondo WILA:

- Borse di studio per i dipendenti - richiedibile solo tramite Sportello WILA
- Borse di studio per i figli dei dipendenti - richiedibile solo tramite Sportello WILA
- Premio per conferma in qualifica di apprendistato - richiedibile solo tramite Sportello WILA
- Rette Asilo Nido - Richiedibile tramite Sportello WILA oppure on-line (la richiesta cartacea può essere presentata solo agli sportelli CGIL, CISL e UIL)

CLICCA QUI PER LA DOCUMENTAZIONE E IL NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI

LA MECCANICA COME DRIVER DELLA RIPRESA

Intervista a Francesco Magni, presidente del settore meccanica di Confartigianato Como.

A CURA DI FILIPPO GERBINO E YLENIA GALLUZZO

Quello della meccanica si è dimostrato quest'anno tra i settori più vivaci dell'economia italiana, confermando la sua importanza anche per quanto riguarda la ripresa economica in atto. Il fatturato del comparto nell'ultimo anno si è aggirato attorno ai **365 miliardi** di euro, grazie alle circa **175 mila** imprese registrate e oltre **1,4 milioni** di addetti. Di queste ben **90.326** sono imprese artigiane, pari al **51,5%** delle aziende del settore.

Presidente, come è andato il 2021 per il settore, nel Paese e nel nostro territorio comasco?


"Le imprese hanno lavorato tanto, c'è molta attività. Le uniche in leggero calo sono state quelle che collaborano con il settore petrolifero e dell'automotive, ma la metalmeccanica in generale è andata e sta andando bene in questo momento. Anche nel territorio comasco, così come nel lecchese, il mercato sta rispondendo in modo positivo e c'è molta domanda di lavoro."

Complessivamente è stato quindi un anno soddisfacente per il comparto: penso che noi imprenditori italiani, sia artigiani che non, siamo stati molto lungimiranti nella programmazione della ripresa, tant'è che abbiamo fatto meglio anche dei tedeschi.

Analizzando i dati relativi al terzo trimestre dell'anno, in attesa degli ultimi aggiornamenti, si nota come la produzione dei settori della meccanica in Italia ha quasi recuperato i livelli pre-crisi, in anticipo anche sulla Germania: metallurgia e prodotti in metallo sono sopra ai livelli pre-Covid, e la produzione della meccanica in generale ha segnato un vantaggio dello 0,5% sulle altre attività manifatturiere.

Insieme al comparto del food and beverage, è stato il settore dei metalli a trainare le esportazioni della manifattura italiana. Elemento propulsore dei trend positivi è sicuramente il buon tasso di innovazione delle imprese della meccanica, in particolare delle MPI. A riprova di ciò si possono evidenziare anche i dati della spesa in ricerca e sviluppo, che negli ultimi 5 anni in 4 comparti su 5 della meccanica si è dimostrata più dinamica della media del manifatturiero.

È interessante in particolare notare come gli investimenti e il progresso tecnico dei macchinari, oltre a portare una maggiore produttività ed efficienza, riducano significativamente anche l'intensità energetica della manifattura. Accanto alle evidenti implicazioni ambientali – oltre il 70% delle imprese della meccanica svolgono azioni di sostenibilità ambientale quali il trattamento e riciclo delle acque di scarico, l'utilizzo di materie prime seconde, il contenimento delle emissioni atmosferiche e la riduzione di prelievi e consumi di acqua - questo dato ha un valore particolare nel momento di ascesa dei costi dell'energia cui stiamo assistendo.



Il settore però, Presidente, attraversa anche delle difficoltà importanti: il problema della carenza delle materie prime e il conseguente caro prezzi. Quanto hanno inciso questi fattori sull'attività delle imprese?


Il problema delle materie prime senza dubbio è molto serio. Molte imprese fanno fatica a reperire i materiali: le consegne subiscono ritardi enormi, per gli acciai speciali ci sono tempi di attesa di **5-6 mesi**. Sebbene personalmente abbia risentito poco della carenza di forniture, comunque gli aumenti dei prezzi hanno colpito tutti: l'alluminio ha subito un rincaro dell'**80%** rispetto a luglio, e anche solo l'acciaio lo pago circa il **40%** in più. Perfino le bustine di plastica ora hanno un costo maggiore. A questo si aggiunge poi l'aumento dei costi dell'energia.

Il vero problema è che le imprese non possono alzare troppo i propri prezzi per compensare gli aumenti: il rischio di perdere clienti e intere fette di mercato è molto alto. L'incidenza di questi fattori causa quindi molta incertezza sull'attività delle imprese: si naviga a vista nella speranza che la situazione migliori.

Il problema più urgente sembra tuttavia essere quello della manodopera: la meccanica ha avuto il 3,6% di occupati in meno nel secondo trimestre del 2021. Si tratta effettivamente di un ostacolo significativo per l'attività quotidiana delle imprese. Come si può risolvere questo problema? Fare rete tra imprese e formare i propri dipendenti anche alle nuove competenze richieste dal mercato, possono essere delle soluzioni?

Effettivamente nel mio caso sono diversi mesi che non arriva nessuno a cercare lavoro. Ma è senza dubbio un fenomeno trasversale che interessa anche altri settori.

Da un lato c'è infatti un atteggiamento generale di sottovalutazione delle attività artigiane: molti pensano che l'artigiano sia quello che lavora in cantina in modo datato e fuori dal mondo, quando in verità molte aziende artigiane rappresentano delle eccellenze moderne e al passo con i tempi, che esportano in tutti i continenti. E poi c'è un problema di mancanza di stimoli, con delle politiche assistenzialiste che vanno anzi nella direzione opposta. Occorrerebbe quindi farsi conoscere di più, invitare di più i giovani a capire cosa è veramente il mondo artigiano, che non ha nulla da invidiare ad altre realtà in termini di qualità e innovazione.



Francesco Magni
Presidente del Settore Meccanica

Non è facile, perché ci sono molti fattori esterni, ma dobbiamo presentarci come attività fresche e dinamiche e invogliarli a farne parte.

Quali sono le previsioni per l'anno che verrà?

Di indole io sono uno che tende a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Certamente c'è una grande incognita sull'andamento della pandemia, e di sicuro sarà fondamentale il nodo dei prezzi delle materie prime. Il settore della metalmeccanica però sta tirando forte: ci sono secondo me tutti i presupposti per essere moderatamente ottimisti sul prossimo anno.

25

Ylenia Galluzzo
Coordinatrice
Area Sviluppo Impresa



Filippo Gerbino
Junior Assistant
Area Sviluppo Impresa e
Area Categorie e Movimenti



BONUS EDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

SBLOCCARE LA CESSIONE DEI CREDITI PER GARANTIRE CRESCITA E LAVORO

10 MOTIVI PER CORREGGERE L'ARTICOLO 28 DEL DECRETO SOSTEGNI TER

- 1 CAMBI IN CORSA NELLE REGOLE DISORIENTANO LE IMPRESE.**
L'ennesima modifica delle regole sulla cessione del credito nelle operazioni di riqualificazione energetica e edilizia colpisce le imprese del comparto costruzioni, impiantista e dell'indotto.
- 2 STABILITÀ NORMATIVA INDISPENSABILE PER CONSUMATORI E IMPRENDITORI.**
È necessario garantire stabilità al quadro normativo di riferimento, nell'interesse dei cittadini e degli operatori economici.
- 3 MERCATO GIÀ BLOCCATO DALL'EFFETTO ANNUNCIO.**
Già dall'annuncio del provvedimento si sono registrati gravi contraccolpi sul mercato, con aumento dei costi di cessione e blocco delle pratiche in essere.
- 4 TUTTA LA FILIERA COMPROMESSA.**
L'impatto è fortemente negativo nei confronti di tutti gli operatori, compresi quelli non direttamente coinvolti nella restrizione imposta alle cessioni, che ne subiscono comunque gli effetti sulla filiera.
- 5 NON SOLO DANNI ECONOMICI.
IN GIOCO ANCHE LA REPUTAZIONE DELLE IMPRESE.**
Al danno economico si somma il danno reputazionale per le imprese che hanno garantito ai cittadini di poter fruire delle agevolazioni.
- 6 A RISCHIO LIQUIDITÀ E PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE IMPRESE.**
Vi è l'oggettiva difficoltà, se non l'impossibilità, di cedere il credito acquisito, con gravi ripercussioni sui flussi finanziari e di cassa, sulla capacità di programmazione dell'attività e sulla tenuta occupazionale.
- 7 COLPITI GLI OPERATORI ONESTI E RESPONSABILI.**
Sono colpiti gli imprenditori che hanno sempre operato nel rispetto delle disposizioni e nell'etica dei comportamenti.
- 8 AUMENTA LA SFIDUCIA VERSO UN EFFICACE STRUMENTO PER LA TRANSIZIONE GREEN.**
Sta aumentando la confusione e quindi la sfiducia verso uno strumento di politica industriale sicuramente efficace per garantire la transizione in chiave green.
- 9 RALLENTA LA CORSA VERSO OBIETTIVI UE DI RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA.**
Si assiste al rallentamento nel raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico e di efficientamento dei consumi previsti dall'Unione Europea.
- 10 L'ACCESSO AGLI INCENTIVI DIVENTA ELITARIO.**
Anche i consumatori penalizzati. Il blocco delle cessioni comporterà la rinuncia ad effettuare gli interventi da parte di quei cittadini che solo con lo sconto in fattura potevano permettersi di attuarli. L'accesso agli incentivi diverrà elitario, negando i principi di sostenibilità sociale, economica e ambientale che li ispirano.

COSA CHIEDIAMO

- ▶ RISTABILIRE SUBITO IL MECCANISMO DI CESSIONE DEL CREDITO
- ▶ CONTROLLI EFFICACI PER PREVENIRE E PERSEGUIRE LE TRUFFE

LEGGE DI BILANCIO 2022

Rassegna delle disposizioni a carattere fiscale

A CURA DI FRANCESCO BILANCIA

Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

(pubblicata su S.O. n. 49L a G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021).

ARTICOLO 1 - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE (COMMI 2-9)

Vengono rimodulate le Aliquote IRPEF (che da 5 diventano 4) prevedendo la riduzione della **seconda aliquota** (che passa dal **27%** al **25%**) e della **terza** (che passa dal **38%** al **35%**). In forza delle nuove disposizioni, la tassazione al **43%** (aliquota massima) scatta per i redditi superiori a **50.000 euro** (con abbassamento, quindi, della precedente soglia di 75.000 euro).

CALCOLO DELL'IRPEF DAL 2022		
Reddito imponibile (in euro)	Aliquota	Imposta sui redditi intermedi (in euro)
fino a 15.000	23%	23% sull'intero importo
oltre 15.000 e fino a 28.000	25%	3.450 + 25% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 50.000	35%	6.700 + 35% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 50.000	43%	14.400 + 43% sulla parte eccedente 50.000 euro

Vengono altresì riviste le **Detrazioni d'imposta** riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomo).

In generale, le detrazioni previste sono aumentate, sebbene, la soglia massima per fruire delle stesse sia ora fissata a **50.000 euro** (e non più **55.000**). Viene, inoltre, riformulata la disciplina del **bonus 100 euro**, riducendo la soglia di reddito sopra la quale l'agevolazione non spetta (da **28.000 euro** prima previsti, a **15.000 euro**).

Per i redditi superiori a **28.000 euro** è possibile beneficiare del **bonus** solo se la somma di un insieme di detrazioni, individuate dalla norma

stessa (detrazioni per carichi di famiglia, redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, erogazioni liberali, spese sanitarie, rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021), è

► di ammontare superiore all'imposta lorda, ► ed in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda, ► per un importo comunque non superiore a **1.200 euro**.

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2022	
Reddito complessivo (in €)	Detrazione (in €)
fino a 15.000	1.880 ⁽¹⁾
oltre 15.000 e fino a 28.000	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$
oltre 28.000 e fino a 50.000	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Se il reddito complessivo supera 25mila euro, ma non 35mila la detrazione è aumentata di 65 euro	

⁽¹⁾ L'importo effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; a 1380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato

DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE 2022	
Reddito complessivo (in €)	Detrazione (in €)
fino a 8.500	1.880 ⁽¹⁾
oltre 8.500 e fino a 28.000	$700 + 1.255 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 19.500]$
oltre 28.000 e fino a 50.000	$700 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Se il reddito complessivo supera 25mila euro, ma non 29mila la detrazione è aumentata di 50 euro	

⁽¹⁾ L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

DETRAZIONE ALTRI REDDITI 2022 ⁽¹⁾	
Reddito complessivo (in €)	Detrazione (in €)
fino a 5.500	1.265
oltre 5.500 e fino a 28.000	$500 + 765 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.500]$
oltre 28.000 e fino a 50.000	$500 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Se il reddito complessivo supera 11mila euro, ma non 17mila la detrazione è aumentata di 50 euro	

⁽¹⁾ Redditi di impresa minore, redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere ovvero i restanti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, diversi da quelli per i quali spetta la stessa detrazione riconosciuta per redditi di lavoro dipendente.

ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF

Entro il **31 marzo 2022** le Regioni devono deliberare le aliquote dell'**Addizionale Regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche** al fine di adeguarsi alla nuova articolazione prevista per l'**Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF)**.

ADDIZIONALI COMUNALI ALL'IRPEF

Entro il **31 marzo 2022**, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni, per l'anno **2022**, modificano gli scaglioni e le aliquote dell'**Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche** al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'**Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF)**.

ABOLIZIONE DELL'IRAP PER DITTE INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI

Sono esentati da **IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)**, dal periodo d'imposta **2022**, i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni. Resta invariata la disciplina **IRAP** per tutti gli altri soggetti passivi.

ARTICOLO 1 – PATENT BOX (COMMI 10-11)

Modifica la disciplina del "**Patent Box**", che oggi prevede, in luogo dell'esclusione dal reddito, una **maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo** sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili del **110%**. I costi di **ricerca e sviluppo**, sostenuti in relazione a software protetto da Copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività di impresa, sono **maggiorati del 110%**, ai fini delle imposte sui redditi. La nuova disciplina esclude, dall'ambito dei beni agevolabili, i marchi di impresa, limitando pertanto l'ambito di applicazione della norma ai beni oggetto di brevetto o comunque giuridicamente tutelati.

ARTICOLO 1 – SUGAR TAX E PLASTIC TAX (COMMA 12)

L'entrata in vigore delle due tassazioni è stata prorogata al **1° gennaio 2023**.

ARTICOLO 1 – IVA 10% PRODOTTI PER L'IGIENE FEMMINILE NON COMPOSTABILI (COMMI 12-13)

Viene ridotta al **10%** (dal **22%**) l'**aliquota IVA** sulla cessione di prodotti assorbenti e tamponi per l'igiene femminile non compostabili. Si ricorda che tali prodotti sono soggetti all'**aliquota 5% se compostabili**.

ARTICOLO 1 – ACCORPAMENTO RISCOSSIONE ED AGENZIA DELLE ENTRATE (COMMI 14-23)

Il Direttore dell'**Agenzia delle Entrate** diventerà anche Direttore dell'**Ente Riscossione**, essendone fino ad oggi solo Presidente, e dirigerà il **Comitato di Gestione**. Inoltre, sarà possibile per l'**Agenzia delle Entrate** e l'**Agenzia delle Entrate Riscossione**, stipulare apposite convenzioni o protocolli d'intesa che prevedano anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra. La remunerazione dell'**Agenzia della Riscossione** sarà garantita da una dotazione, con oneri a carico del **Bilancio dello Stato**, ragion per cui spariranno gli aggi alla riscossione.

Restano comunque dovute dai debitori:

- 1** una quota, denominata **spese esecutive**, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'**Agente della Riscossione**;
- 2** una quota correlata alla **notifica** della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione.

Le misure delle due quote saranno fissate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE

L'**Agente della Riscossione** ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale. Pertanto, a partire dal **1° gennaio 2022**, sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:

- a)** una quota, **a carico del debitore**, denominata **spese esecutive**, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari, da parte dell'**Agente della Riscossione**, nella misura fissata con Decreto del **Ministro dell'Economia e delle Finanze**, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
- b)** una quota, **a carico del debitore**, correlata alla **notifica** della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);

c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle Amministrazioni Statali, dalle Agenzie Fiscali e dagli Enti Pubblici Previdenziali, trattenuta all'atto dei versamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);

d) una quota, trattenuta all'atto del versamento, pari all'1% delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle Amministrazioni Statali, dalle Agenzie Fiscali e dagli Enti Pubblici Previdenziali, che si avvalgono dell'Agente della Riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.

Il sistema dell'aggio rimane per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 1 - ESENZIONE BOLLO SU CERTIFICATI DIGITALI (COMMA 24)

Viene prorogata, per l'anno 2022, l'esenzione da bollo per i certificati ANPR (Anagrafica Nazionale Popolazione Residente) rilasciati in via digitale prevista, fino al 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 1 - DETRAZIONI EDILIZIE (COMMI 28-43) SUPERBONUS 110%

Il termine finale dell'agevolazione, previsto in generale al 30 giugno 2022, è stato posticipato di un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2025, di diversa intensità ed a seconda dei soggetti-committenti e della tipologia di intervento, con riconoscimento, del medesimo beneficio, in ogni caso, anche agli interventi trainati eseguiti congiuntamente.

Superbonus 110% fruibile in 4 anni e legittimazione dell'utilizzo dei Prezzari DEI anche per il Supersismabonus.

La rateizzazione in 4 rate del **Superbonus 110%** è estesa anche alle spese sostenute dopo il 2022.

La **Superdetrazione 110%**, per l'*efficientamento energetico*, fino al 30 giugno 2023, già riconosciuta per IACP (Istituti Autonomi Case Popolari), è estesa alle *Cooperative di abitazione a proprietà indivisa* per gli interventi realizzati su immobili assegnati in godimento ai soci.

FOTOVOLTAICO

La **Superdetrazione**, sul *fotovoltaico*, viene allineata alla durata ed alla misura prevista per i relativi interventi trainanti. Di conseguenza, la **Superdetrazione** spetta, nella misura del **110%**, per le spese sostenute fino al **30 giugno 2022**, con le ulteriori proroghe e *décalage* previsti nel *comma 8-bis* nei confronti dei soggetti ivi indicati. L'agevolazione è fruibile in **4 quote annuali**.

RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI E 110%

La **Superdetrazione**, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, viene allineata alla durata ed alla misura prevista per i relativi interventi trainanti. Di conseguenza, la **Superdetrazione** spetta, nella misura del **110%**, per le spese sostenute fino al **30 giugno 2022**, con le ulteriori proroghe e *décalage* previsti nel *comma 8-bis* nei confronti dei soggetti ivi indicati. L'agevolazione è fruibile in **4 quote annuali**.

PROROGHE DELLA "SUPERDETRAZIONE"

Premesso che la scadenza generale del **Superbonus** è il **30 giugno 2022 (30 giugno 2023 per IACP e Cooperative di abitazione a proprietà indivisa)**, vengono introdotte delle proroghe nei confronti di determinati soggetti:

■ sia in relazione al soggetto-committente dei lavori ed al beneficiario dell'agevolazione,

■ sia in relazione alla tipologia di interventi,

con l'intento di offrire un più ampio arco temporale ad alcuni soggetti (es.: Condomini), seppure con un *décalage* in termini di misura della detrazione.

Nel dettaglio, il nuovo *comma 8-bis* dell'**articolo 119**, stabilisce che l'agevolazione **Superbonus 110%** è riconosciuta per gli interventi trainanti, eseguiti dai seguenti soggetti, per il periodo e nella misura di seguito indicati:

a) **Condomini, persone fisiche per edifici da 2 a 4 unità immobiliari** (anche con unico proprietario o in comproprietà), **ONLUS**, organizzazioni di volontariato (**ODV**) e associazioni promozione sociale (**APS**) iscritte nei registri: la detrazione spetta nella misura del:

■ **110%** per le spese sostenute fino al 31.12.2023;

■ **70%** per le spese sostenute nel 2024;

■ **65%** per le spese sostenute nel 2025.

WEBINAR



LA MANOVRA 2022

ONLINE SU ZOOM

15 FEBBRAIO 2022

DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 20:00



30

IL PROGRAMMA

Intervengono il dott. Francesco Bilancia e il dott. Marco La Porta

**La rimodulazione delle aliquote IRPEF
dal 1° gennaio 2022**

**Le novità sulla riscossione
IRAP: le esclusioni dal 1° gennaio 2022**

**I crediti d'imposta per gli investimenti
in beni strumentali**

Le proroghe dei Bonus edilizi

b) Persone fisiche per edifici unifamiliari: la detrazione spetta nella misura del **110%** per le spese sostenute **fino al 31.12.2022** a condizione che **entro il 30.06.2022 sia stato eseguito almeno il 30% del lavoro complessivo**. Vi rientrano sia abitazioni principali, che seconde case, a prescindere dall'indicatore **ISEE** del beneficiario e dalla data di presentazione della **CILAS**;

c) IACP e Cooperative di abitazione a proprietà indivisa: la detrazione spetta nella misura del **110%** per le spese sostenute **fino al 31.12.2023** a condizione che **entro il 30.06.2023 sia stato eseguito almeno il 60% del lavoro complessivo**.

La medesima agevolazione, nei confronti dei soggetti sopraindicati e per lo stesso periodo, è riconosciuta per tutti gli interventi **“trainati”**.

“SUPERDETRAZIONE” E VISTO DI CONFORMITA’

La disposizione, già contenuta nel **Decreto-legge Antifrode**, è stata trasfusa nella **Legge di Bilancio**. Dal 12 novembre 2021, l'obbligo del **“visto di conformità”** si è reso necessario anche per l'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui il beneficiario presenti:

- la dichiarazione precompilata, oppure
- il modello **730** tramite sostituto d'imposta.

L'obbligo **“dell'asseverazione di congruità”**, delle spese sostenute e dei requisiti tecnici, era già obbligatorio anche per l'utilizzo in detrazione del **110%**.

CONGRUITA' DELLE SPESE E DECRETO MINISTRO TRANSIZIONE ECOLOGICA: LA REGOLA “A REGIME”

È prevista l'emanazione di un Decreto del **Ministro della Transizione Ecologica**, entro il termine del **9 febbraio 2022**, che prevederà, per alcune categorie di beni, dei valori massimi di spesa.

Pertanto, **“a regime”** (cioè dopo l'emanazione di tale decreto), per il rilascio dell'asseverazione di congruità si farà riferimento:

- 1** ai prezzi delle regioni/province autonome, o ai **prezzari DEI**,
- 2** ai nuovi valori massimi che, per talune tipologie di beni, saranno individuati con il decreto **Ministro Transizione Ecologica**.

PREZZARI DEI

Viene legittimato, **ai fini del rilascio dell'asseverazione di congruità delle spese sostenute**, l'utilizzo dei **prezzari DEI** anche per il **Supersismabonus**, oltre che per gli **Interventi di Ristrutturazione Edilizia**, **Sismabonus ordinario** e **Bonus facciate**.

SCONTO E CESSIONE

Proroga sconto/cessione “Detrazioni Ordinarie”

Prorogata la facoltà di opzione per lo sconto/cessione delle **detrazioni ordinarie** fino al **2024**. Per il **110%** viene ulteriormente **prorogata al 2025** l'opzione per sconto/cessione.

VISTO DI CONFORMITA' ED ASSEVERAZIONE DI CONGRUITA' “DETRAZIONI ORDINARIE” DETRAIBILITA' DELLE RELATIVE SPESE

Le **detrazioni ordinarie**, ad eccezione del **bonus mobili** e del **bonus verde**, possono essere oggetto di sconto in fattura o di cessione del corrispondente credito a terzi (comprese banche/poste) da parte del beneficiario.

L'esercizio di tale facoltà, prorogata fino al **2024**, richiede, dal **12 novembre 2021**, l'obbligo del **visto di conformità e dell'asseverazione di congruità delle spese** (così come previsto dal **Decreto-legge “antifrode”**). Tale obbligo è stato ridimensionato dalla **Legge di Bilancio 2022** e sono stati introdotti alcuni esoneri.

Non sono tenuti al già menzionato **obbligo di “visto/asseverazione”** (in caso di opzione per sconto/cessione della detrazione):

1 **gli interventi di edilizia libera** si tratta di interventi elencati nell'**art. 6 Testo Unico Edilizia** e nel **Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 02.03.2018**, nonché previsti dalla normativa regionale;

2 **gli interventi di importo non superiore a 10.000 euro** (diversi da quelli di edilizia libera).

Quindi, asseverazione e visto sono obbligatori solo per:

► gli interventi diversi dall'edilizia libera superiori a **10.000 euro**;

► gli interventi del **bonus facciate**.

Inoltre, la disposizione prevede la detraibilità delle spese per **visto di conformità ed asseverazione di congruità**, anche per le detrazioni ordinarie, sulla base dell'aliquota prevista per i singoli interventi.

AUTORIMESSE O POSTI AUTO PERTINENZIALI: CESSIONE E SCONTO

Possibile, dal **1° gennaio 2022**, optare per lo **sconto** e/o **cessione** della detrazione relativa ad interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, che beneficiano della detrazione **IRPEF** del **50%**. In tal senso è stato integrato, con la **legge di Bilancio 2022**, la norma (**art. 121, comma 2, lett. a)** che ora comprende anche tale voce, oltre alla detrazione per ristrutturazione edilizia relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria (**art. 16-bis, c.1, lett. a e b TUIR**).

CONTRASTO ALLE FRODI

Il contenuto del **Decreto-legge “antifrode”** è stato trasfuso nella **legge di Bilancio 2022** anche per la parte relativa ai controlli preventivi. Il nuovo **articolo 122-bis Decreto-legge 34/2020** ha introdotto controlli preventivi da parte dell’**Agenzia delle Entrate** sia sulla comunicazione di opzione per la cessione di crediti, relativi alle detrazioni edilizie, sia per le agevolazioni da emergenza **COVID-19** ed una procedura di sospensione degli effetti delle comunicazioni al massimo per **30 giorni** (provvedimento del **1° dicembre 2021- prot. 304450**).

DETRAZIONI ORDINARIE

Le **detrazioni edilizie “ordinarie”**, scadenti il **31.12.2021**, vengono prorogate al **31.12.2024** (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, **Sismabonus**, **Sismabonus acquisti**, **bonus mobili**, **bonus verde**).

PROROGA “ECOBONUS”

Prorogata, fino al **31.12.2024**, la detrazione per **“riqualificazione energetica ordinaria”** (**art. 14, D.L. 63/2013**).

PROROGA “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA”, “SISMABONUS” E “SISMABONUS ACQUISTI”

Prorogata, fino al **31.12.2024**, la detrazione per **“ristrutturazione edilizia”**, **Sismabonus ordinario** e **Sismabonus acquisti**.

PROROGA BONUS MOBILI

Viene prorogato, fino al **31/12/2024**, il **bonus mobili**, con una riduzione del massimale di spesa, come segue:

- **10.000 euro** per il **2022**;
- **5.000 euro** per il **2023** e **2024**.

PROROGA BONUS VERDE


Viene prorogato, fino al **31/12/2024**, alle medesime condizioni previgenti (**36%**, con limite di spesa **5.000 euro**).

PROROGA BONUS FACCIATE

Viene prorogato, solo per il **2022**, il **bonus facciate** con riduzione della detrazione al **60%**, senza nessun limite di spesa. In ogni caso, dal **12 novembre 2021** l’opzione per lo **sconto in fattura** o la **cessione del credito** è sempre soggetta ad “asseverazione di congruità” e “visto di conformità”.

ABROGAZIONE DECRETO LEGGE “ANTIFRODE”

Le disposizioni del **Decreto-legge 157/2021** (cd **antifrode**) sono state assorbite nei precedenti commi della **Legge di Bilancio 2022**. La presente disposizione abroga il **Decreto-legge 157/2021**, dopo averne fatto salvi gli effetti per il periodo di vigenza (dal **12 novembre 2021** al **31 dicembre 2021**).



DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Viene introdotta una **nuova detrazione solo per le spese sostenute nel 2022**, finalizzate al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione è fruibile in **5 anni** e spetta nella misura del **75%** su un ammontare complessivo di spesa non superiore a:

- a) **euro 50.000** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- b) **euro 40.000**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- c) **euro 30.000**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione può essere oggetto di opzione per "sconto" e/o "cessione".

ARTICOLO 1 – PROROGA CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI "TRANSIZIONE 4.0", CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO, IN TRANSIZIONE ECOLOGICA, IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E IN ALTRE ATTIVITÀ INNOVATIVE (COMMI 44-46)

CREDITO D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 4.0"

Prorogato il credito per investimenti di beni di cui all'allegato "A", ossia **investimenti in beni materiali nuovi**, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello *Industria 4.0* (L. 232/2016). A decorrere dal **1° gennaio 2023** e fino al **31 dicembre 2025**, ovvero entro il **30 giugno 2026**, a condizione che, **entro la data del 31 dicembre 2025**, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20% del costo di acquisizione**:

- a) nella misura del **20%** del costo, per la quota d'investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**, (fino al **31 dicembre 2022**, ovvero entro il **30 giugno 2023**, la percentuale per tali investimenti è del **40%**);

- b) nella misura del **10%** del costo, per la quota d'investimenti **superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**, (fino al **31 dicembre 2022**, ovvero entro il **30 giugno 2023**, la percentuale per tali investimenti è del **20%**);

- c) nella misura del **5%** del costo, per la quota d'investimenti **superiori a 10 milioni di euro** e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili **pari a 20 milioni di euro** (fino al **31 dicembre 2022**, ovvero entro il **30 giugno 2023**, la percentuale per tali investimenti è del **10%**).

Prorogato il credito per investimenti di beni di cui all'**allegato B**, ossia investimenti in beni immateriali connessi a quelli in beni materiali *Industria 4.0* (L. 232/2016) quali spese per software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, nonché per servizi relativi all'utilizzo di tali beni mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

► Per il periodo d'imposta **2022** resta applicabile, senza modifiche, il regime dettato dalla **legge di Bilancio 2021**: il **credito d'imposta**, relativo agli **INVESTIMENTI** effettuati fino al **31 dicembre 2022** (ovvero fino al **30 giugno 2023**, **a condizione che** entro il **31 dicembre 2022** l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari almeno al **20%**) spetta nella misura del **20% del costo**, **entro il limite massimo di spese ammissibili pari a un milione di euro**.

► **GLI INVESTIMENTI**, inclusi nell'**allegato B** (L. 232/2016) sono prorogati fino al **31 dicembre 2023**, ovvero entro il **30 giugno 2024**, **a condizione che** entro la data del **31 dicembre 2023** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20% del costo di acquisizione nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro**.

► Il **comma 1058-bis** proroga il **CREDITO PER INVESTIMENTI DI BENI** di cui all'**allegato B** fino al **31 dicembre 2024**, ovvero entro il **30 giugno 2025**, **a condizione che** entro la data del **31 dicembre 2024** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20% del costo di acquisizione**.

La misura del **credito d'imposta** è pari al **15% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **1 milione di euro**. In sostanza con la proroga al **31.12.2024** la percentuale del credito passa dal **20%** al **15%**.

Il **comma 1058-ter** proroga il **CREDITO PER INVESTIMENTI DI BENI** di cui all'**allegato B** fino al **31 dicembre 2025**, ovvero entro il **30 giugno 2026**, a **condizione che** entro la data del **31 dicembre 2025** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20% del costo di acquisizione**.

La misura del **credito d'imposta** è pari al **10% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **1 milione di euro**.

In sostanza con la proroga al **31.12.2025** la percentuale del **credito d'imposta** passa dal **20%** originario al **10%**.

BONUS BENI STRUMENTALI IN CHIAVE INDUSTRIA 4.0		
Investimento	Periodo	Misura del credito e livelli di spesa
Beni materiali	Dall'1/1 al 31/12/2022 ovvero fino al 30/6/2023 con prenotazione entro il 31/12/2022	- 40% fino a 2,5 milioni di € - 20% oltre 2,5 milioni di € e fino a 10 - 10% oltre 10 milioni di € e fino a 20
	Dall'1/1/2023 al 31/12/2025 ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025	- 20% fino a 2,5 milioni di € - 10% oltre 2,5 milioni di € e fino a 10 - 5% oltre 10 milioni di € e fino a 20
Beni immateriali	Dall'1/1/2022 al 31/12/2023 ovvero fino al 30/6/2024 con prenotazione entro 31/12/2023	- 20% fino a 1 milione di €
	Dall'1/1/2024 al 31/12/2024 ovvero fino al 30/6/2025 con prenotazione entro 31/12/2024	- 15% fino a 1 milione di €
	Dall'1/1/2025 al 31/12/2025 ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025	- 10% fino a 1 milione di €

CREDITO D'IMPOSTA "RICERCA E SVILUPPO" - "INNOVAZIONE TECNOLOGICA" - "DESIGN"

Prorogato fino al **31.12.2022** il **credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo senza modifiche** (nella misura pari al **20%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di **4 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a **dodici mesi**).

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2022** e fino a quello in corso al **31 dicembre 2031**, e riconosciuto nella misura del **10%**, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di **5 milioni di euro**.

Prorogato, invece, **senza modifiche** fino al **31.12.2023** il **credito per attività di innovazione tecnologica**, quello per **attività di ideazione di design e ideazione estetica**.

- a) Per le **attività di innovazione tecnologica** finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un **obiettivo di transizione ecologica** o di **innovazione digitale 4.0**, individuati con il decreto del **Ministro dello Sviluppo Economico**, il **credito d'imposta** è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2022**, nella misura del **15%**. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2023** e fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2025**, in misura pari al **5%** della relativa base di calcolo.
- b) Per le **attività di design e ideazione estetica** il **credito d'imposta** è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2023** e fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2025**, in misura pari al **5%** della relativa base di calcolo.

RIEPILOGO AGEVOLAZIONI			
	Annualità	% Credito	Massimo utilizzo
Credito Ricerca e Sviluppo	2022	20%	4 milioni
	2023 - 2031	10%	5 milioni
Credito Innovazione Tecnologica	2022 - 2023	10%	2 milioni
	2024 - 2025	5%	2 milioni
Credito Innovazione 4.0	2022	15%	2 milioni
	2023	15%	4 milioni
	2024 - 2025	5%	4 milioni
Credito Design	2022 - 2023	10%	2 milioni
	2024 - 2025	5%	2 milioni

ARTICOLO 1 – INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI D’IMPOSTA E DEI CONTRIBUTI COMPENSABILI OVVERO RIMBORSABILI AI SOGGETTI INTESTATARI DI CONTO FISCALE (COMMI 44-46)

È elevato a **2 milioni di euro** il limite massimo dei *crediti di imposta* e dei *contributi compensabili orizzontalmente* ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

ARTICOLO 1 - PROROGA DELLE MISURE IN FAVORE DELL' ACQUISTO DELLA CASA GIOVANI “UNDER 36” (COMMI 151-153)

Prorogate al **31 dicembre 2022** alcune agevolazioni in scadenza al **30 giugno 2022** nei confronti di giovani che non hanno compiuto **36 anni** di età e hanno **ISEE** non superiore a **40.000 euro**:

1 esenzione dall’ **imposta di registro** e dalle **imposte ipotecarie-catastali** relative ad atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di **prime case** di abitazione non di lusso, e ad atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse. **Nel caso di applicazione dell’IVA, spetta un credito d’imposta di pari importo;**

2 esenzione dall’**imposta sostitutiva imposte di registro**, bollo, ipo-catastali o **CC.GG** sui finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo non di lusso.

ARTICOLO 1 - DETRAZIONI FISCALI DELLE LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI “UNDER 31” (COMMA 155)

Modificata la detrazione riconosciuta alle locazioni di abitazioni ai **giovani under 31**:

1 innalzata al **31° anno** e introdotto un limite di reddito di **15.493,71 euro**;

2 diventa proporzionale **20%** con un tetto massimo di **euro 2.000**;

3 estesa a **4 anni**.

ARTICOLO 1 - VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI BORGHI E DELLE AREE INTERNE IMU– ESENZIONE PER GLI IMMOBILI PRODUTTIVI (COMMI 353-356)

Per esercenti il commercio al dettaglio ed artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in comuni fino a **500 abitanti**, è prevista il riconoscimento di un contributo per il pagamento dell’**IMU** relativa agli immobili produttivi per gli anni **2022 e 2023**.



Per le suddette finalità, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e agli artigiani.

Il comodato ha una durata massima di **10 anni**, nel corso dei quali il comodatario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.

Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del **regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013**, relativo all’applicazione degli **articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis**.

Il contributo è erogato, alle imprese beneficiarie, nel limite complessivo di **10 milioni di euro** per ciascuno gli anni **2022 e 2023**.

Con decreto del **Ministro della Cultura**, di concerto con il **Ministro dello Sviluppo Economico**, con il **Ministro dell’Economia e delle Finanze** e con il **Ministro dell’Interno**, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del citato contributo anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l’**Agenzia delle Entrate**, nel rispetto del limite di spesa.

ARTICOLO 1 - BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE (COMMI 373-374)

La **Legge di Bilancio 2022 (comma 373)** interviene sul **Decreto-legge n. 34/2019 (comma 4 art. 13-quater)**, il quale prevede l'istituzione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

Con la modifica si prevede che, il Decreto Ministeriale, fisserà le modalità di realizzazione e gestione della banca dati e disciplini, oltre che le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute, anche la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale del **Ministero del Turismo**.

Per le esigenze di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all'Amministrazione Finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.

ARTICOLO 1 - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI E DEL RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI (COMMI 622-624)

Modificata la rivalutazione dei beni immateriali introdotta nel **2020**. Viene definito un limite alla deducibilità ai fini delle **IMPOSTE DIRETTE** e **IRAP** del maggior valore imputato per effetto della rivalutazione: la deduzione è possibile in misura non superiore ad **1/18** del costo o valore ed è effettuata, comunque, in misura non superiore ad **1/50** per ciascun periodo.

Tuttavia, la deducibilità della parte eccedente è possibile previo pagamento, di un'imposta sostitutiva, da versarsi al massimo in due rate.

La disposizione si applica in deroga allo **Statuto dei Diritti del Contribuente**. Viene introdotta la possibilità di revocare la scelta per la rivalutazione effettuata, con regole da stabilirsi con provvedimento.

ARTICOLO 1 - CESSAZIONE CASHBACK 2021 (COMMI 640-644)

Concluso al **31 dicembre 2021** il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (*cashback*).

Il rimborso speciale *cashback*, pari ad **euro 1.500**, si applica per il solo periodo che va dall'**1/1/2021** al **30/6/2021**.

ARTICOLO 1 - ESENZIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COMMI 706-707)

È prorogata al **31 marzo 2022** l'esenzione del canone di occupazione del suolo pubblico.

ARTICOLO 1 - PROROGA DELLA POSSIBILITA' DI NON EFFETTUARE GLI "AMMORTAMENTI" (COMMA 711)

Estesa la facoltà di non effettuare *l'ammortamento* annuo del costo delle immobilizzazioni anche all'esercizio successivo a quello in corso al **15 agosto 2020**, in favore dei soggetti che, nel già menzionato esercizio, non abbiano effettuato il **100%** dell'ammortamento medesimo.

ARTICOLO 1 - BONUS "ACQUA POTABILE" (COMMA 711)

Prorogato al **31 dicembre 2023** il *credito d'imposta*, nella misura del **50%**, delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a **1.000 euro** per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a **5.000 euro** per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

ARTICOLO 1 - "CREDITO D'IMPOSTA" PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO PRODUZIONE ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (COMMA 812)

A fini **IRPEF** è riconosciuto un *credito d'imposta* per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.

Le modalità attuative, per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, saranno definite con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 1 - CARTELLE DI PAGAMENTO ESTENSIONE TERMINE (COMMA 913)

Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate, dall'Agente della Riscossione, dal **1° gennaio al 31 marzo 2022**, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, è fissato in **180 giorni**.



ARTICOLO 1 - "ACCISA" AGEVOLAZIONE BIRRIFICI (COMMI 985-987)

Per la birra realizzata nei birrifici si applica l'aliquota di accisa del **40%** e, per il 2022, del **50%**.

Limitatamente all'anno **2022**, alla birra realizzata nei birrifici di cui all'**articolo 2, comma 4-bis**, della legge **16 agosto 1962, n. 1354**, aventi una produzione annua superiore a **10.000 ettolitri** ed inferiore a **60.000 ettolitri** si applica l'aliquota di **accisa (allegato I** annesso al presente testo unico) in misura ridotta:

- a) del **30%** per i birrifici con produzione annua superiore ai **10.000 ettolitri** e fino ai **30.000 ettolitri**;
- b) del **20%** per i birrifici con produzione annua superiore ai **30.000 ettolitri** e fino ai **60.000 ettolitri**.

L'aliquota di **accisa** sulla birra, di cui all'**allegato I** annesso al testo unico delle **disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (Decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)**, è rideterminata, dal **1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**, in **euro 2,94** per ettolitro e per **grado-Plato** e, a decorrere dal **1° gennaio 2023**, in **euro 2,99** per ettolitro e per **grado-Plato**.

ARTICOLO 22. ENTRATA IN VIGORE

La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il **1° gennaio 2022**.

Francesco Bilancia
Responsabile
Area Contabilità e Fisco



Gestione del personale
Fiscale e tributario

Ambiente, sicurezza e medicina del lavoro
Innovazione digitale, bandi ed energia

Ci prendiamo cura
della tua impresa
scopri i nostri servizi.



TECNOLOGIA 4.0 PER PROIETTARE LA PROPRIA IMPRESA AL FUTURO

Intervista a Marco Epicoco- esperto di 4.0 e fondatore di una società insediata in Como Next

A CURA DI FILIPPO GERBINO E YLENIA GALLUZZO

Cogliere le opportunità del cambiamento per non perdere la corsa alla ripresa: adeguarsi alla rivoluzione in atto è ormai un imperativo, e sempre più spesso si sente oggi parlare di *Tecnologia 4.0*, innovazione e digitalizzazione come condizioni imprescindibili per proiettare la propria impresa nel futuro.

Cerchiamo allora di capirne di più con **Marco Epicoco**, *Innovation Manager* di **Como Next**, il *Digital Innovation Hub* e incubatore di *start-up* che accompagna le imprese del territorio nei processi di innovazione e trasformazione digitale.

La Legge di Bilancio 2022 ha prolungato fino al 31 dicembre 2025 lo stanziamento di contributi e agevolazioni volti a incentivare gli investimenti in tecnologie funzionali alla trasformazione innovativa e digitale delle imprese italiane, secondo il modello Impresa 4.0. Che cosa si intende però esattamente per Tecnologia 4.0?

Tecnologia 4.0 è una terminologia utilizzata per raggruppare tutte quelle innovazioni tecnologiche volte al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Esse, ad esempio, possono essere i sistemi domotici nelle case, volti a semplificare e rendere più sostenibile la quotidianità oppure per quanto riguarda il mondo dell'industria permettono di creare nuovi modelli di business, aumentare la produttività degli impianti e migliorare la qualità dei prodotti.

Tendenzialmente con 4.0 si intendono tutte quelle tecnologie in grado di creare interazioni smart tra oggetti, persone e ambienti.

Che ruolo giocano oggi le tecnologie 4.0 nel rendere un'azienda competitiva?

Sicuramente l'implementazione di queste innovazioni porta innumerevoli vantaggi, soprattutto *efficientamento dei processi* che può tradursi in tantissime migliorie: poter tener traccia delle tempistiche di produzione in maniera precisa e puntuale, avere macchine connesse in grado di esporre le proprie performance e il proprio stato, migliorare la qualità del frutto del proprio processo che sia un prodotto o un servizio, creare un ambiente di lavoro più sicuro per le proprie risorse, ecc....

Le tecnologie che consentono di realizzare questo sono diverse. Si passa da sensori ambientali, a tecnologie di telecomunicazione a bordo macchina, o ancora a dispositivi tecnologici indossabili (*wearable*), a integrazione di sistemi (*system integration*), alla comunicazione digitale dinamica e remota (*digital signage*) e a tante altre che vengono selezionate e validate per il singolo caso.



Quali sono le aree dove è più necessario intervenire nelle imprese del territorio?

Sicuramente quando parliamo di **Como**, parliamo soprattutto di tessile e per far tornare le nostre imprese a essere competitive bisogna lavorare su qualità e riduzione degli sprechi. Per far questo, per rendere le nostre aziende competitive sul mercato, dobbiamo lavorare sulla certificazione di processi/ prodotti ad alto valore aggiunto e il monitoraggio della produzione, due ambiti dove la 4.0 grazie all'**IoT – Internet delle Cose** può essere un braccio armato in grado di portare risultati sorprendenti.

Su quali tecnologie le imprese manifatturiere stanno maggiormente investendo?

Sicuramente uno degli ambiti di maggiore interesse è la **connessione delle macchine di produzione** e il **tracciamento** del processo produttivo. Queste due funzionalità sono abilitate da tecnologie figlie dell'**IoT**.

Come è cambiato e come cambierà in futuro il mercato del lavoro con la tecnologia 4.0? Di quali competenze professionali avranno bisogno le imprese?

L'automazione e la digitalizzazione dei processi di lavoro stanno cambiando molto le esigenze in termini di HR. Nel futuro le aziende avranno sempre più bisogno di "manutentori macchina" in grado di saper programmare su specifici linguaggi, ma allo stesso tempo mettere mano a circuiti elettrici.

Un'altra figura interessante che si sta delineando è il **data scientist** colui che legge i dati generati per crearne vantaggio competitivo ed infine gli **Innovation manager**, figure che conoscono il mondo digitale del futuro e si fanno portatori pionieristici delle tecnologie in azienda.

Che consigli darebbe alle aziende che vogliono investire in nuove tecnologie?

Purtroppo, gli imprenditori del nostro territorio comasco sono ancora un po' restii all'innovazione, quello che consiglio sempre è:

1 **La tecnologia è per tutti**, usciamo dal concetto che è appannaggio solo di determinati business o tagli d'impresa. Nel mio lavoro gestisco piccole SAS fino a multinazionali corporate. Cambiano le esigenze e gli approcci ma spesso il desiderato, il risultato finale richiesto è sempre il medesimo.

2 **La tecnologia porta risparmio**, se si investe nella digitalizzazione c'è sempre un ritorno che può essere d'immagine, economico o di tempo. Non ho ancora visto un progetto che non abbia portato frutti.



Marco Epicoco
Consulente esperto di 4.0

3 Sfruttate le innumerevoli agevolazioni presenti.

Il governo italiano sta spingendo molto sulla digitalizzazione e spesso si riescono a fare investimenti con risparmi che gravitano da un minimo del 30% fino al 70-80%.

4 Infine quello che invito sempre a fare è **"guardatevi intorno"**. Un imprenditore che al giorno d'oggi pensa di restare ancorato al passato è purtroppo una persona miope, basta guardarsi intorno per capire quanto il mondo sia cambiato: gli acquisti sono per la maggior parte digitali, la nostra vita è influenzata da profili digitali, paghiamo digitalmente, facciamo la spesa digitalmente, paghiamo le multe e le bollette digitalmente.

Quello verso il digitale è un cambiamento che TUTTI dobbiamo affrontare. Un imprenditore ha la responsabilità di mantenere la sua azienda al passo con i tempi.

Ylenia Galluzzo
Coordinatrice
Area Sviluppo Impresa



Filippo Gerbino
Junior Assistant
Area Sviluppo Impresa e
Area Categorie e Movimenti



CONFARTIGIANATO

JobTalent

RETE SERVIZI LAVORO

OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER LA PROVINCIA DI COMO

**CONTATTACI
OGGI STESSO!**

- **ELETTRICISTA CON ESPERIENZA**
per la realizzazione di impianti elettrici industriali e civili
sede lavoro **Mozzate (CO)**
- **IMPIEGATO/A ADDETTO LOGISTICA E
GESTIONE AVANZAMENTO ORDINI**
sede lavoro **Arosio**
- **OPERAIO/A ADDETTO MACCHINE UTENSILI**
sede lavoro **Lurago Marinone**
- **APPRENDISTA SEGRETARIO/A**
sede lavoro **Senna Comasco**
- **PERITO ELETTROTECNICO**
con esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica
civile ed industriale
sede lavoro **Olgiate Comasco (CO)**
- **OPERAIO TERMOIDRAULICO CON
ESPERIENZA**
sede lavoro **Fenegrò**
- **OPERAIO ELETTRICISTA CON ESPERIENZA**
sede lavoro **Como**
- **OPERAIO EDILE MURATORE**
sede lavoro **Albavilla**
- **LAVORATORI AUTONOMI O AZIENDE
FAMIGLIARI DEL SETTORE EDILE**
per collaborazione con PARTITA IVA

CONFARTIGIANATO

JobTalent

RETE SERVIZI LAVORO

Inviaci il tuo cv a: jobtalent@confartigianatocomo.it

Maggiori informazioni su: jobtalentconfartigianato.it

SEDI

SEDE CENTRALE COMO

Viale Roosevelt, 15
Tel. 031.31.61
Fax 031.278.342
como@confartigianatocomo.it
www.confartigianatocomo.it

UFFICI TERRITORIALI:

CANTÙ

Corso Unità d'Italia, 20
Tel. 031.712337 - Fax 031.715956
cantu@confartigianatocomo.it

COMO

Viale Roosevelt, 15
Tel. 031.31.61 - Fax 031.278.342
como@confartigianatocomo.it

DONGO

Via Statale, 7
Tel. 0344.81818 - Fax 0344.81365
dongo@confartigianatocomo.it

ERBA

Via Hayez n. 6, frazione Arcellasco
Tel. 031.641.969 - Fax 644.281
erba@confartigianatocomo.it

LOMAZZO

Via Priv. Monte Pollino 5
Tel. 02.96779170 - Fax 02.96370750
lomazzo@confartigianatocomo.it

MENAGGIO

Via IV Novembre, 30
Tel. 0344.31128 - Fax 0344.32927
menaggio@confartigianatocomo.it

SAN FEDELE INTELVI

Largo 4 Novembre, 7
Tel. 031.830719 - Fax 031.830106
sanfedele@confartigianatocomo.it

VILLA GUARDIA

Via Monterosa - Center Vill
Tel. 031.480250 - Fax 031.481427
villaguardia@confartigianatocomo.it

PATRONATO INAPA

22100 Como - Viale Roosevelt, 19/a
031.316.241 - Fax 031.316.245
inapa@confartigianatocomo.it

RECAPITI:

BELLAGIO

Via Garibaldi, 1
bellagio@confartigianatocomo.it
(tutti i LUN. 8,30 - 12,30)

MARIANO COMENSE

Via Sant'Ambrogio, 37
c/o Oratorio di Sant'Ambrogio.
Tel. 031.712337
mariano@confartigianatocomo.it
(tutti i MER. 8,30 - 13,00)

MOZZATE

Piazza Medici, 23 - Tel. 02.96779170
mozzate@confartigianatocomo.it
(tutti i MERC. 9,00 - 12,30)

PORLEZZA

Via Cuccio 8
porlezza@confartigianatocomo.it
(tutti i MERC. 8,30 - 12,30)

L'ARTIGIANO COMASCO

ANNO LXXII

ORGANO UFFICIALE DI CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO

periodico mensile inviato a tutti i soci di
Confartigianato Imprese Como.

Autorizzazione Tribunale di Como N. 8/1949 - Iscr. registro degli operatori della
comunicazione n. 7989.

BOLLETTINO DEGLI ORGANI DIRETTIVI CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO

I NOSTRI INDIRIZZI MAIL

Presidente

presidente@confartigianatocomo.it

Segreteria e Direzione Generale

direzione@confartigianatocomo.it

Area Contabilità e Fisco

fiscale@confartigianatocomo.it

caaf@confartigianatocomo.it

Area Lavoro

sindacale@confartigianatocomo.it

Area Sicurezza e Formazione

ambientesicurezza@confartigianatocomo.it

medicina@confartigianatocomo.it

formazione@confartigianatocomo.it

qualita@confartigianatocomo.it

Area Innovazione e Utilities

Servizi.Innovativi@confartigianatocomo.it

bandi@confartigianatocomo.it

cenpi@confartigianatocomo.it

cait@confartigianatocomo.it

Formazione

formalab@confartigianatocomo.it

Tesseramento

info@confartigianatocomo.it

Categorie

categorie@confartigianatocomo.it

Territorio

delegazioni@confartigianatocomo.it

Sportello Elba

sportelloelba@confartigianatocomo.it

Sportello Wila Sanarti

sportellowilasanarti@confartigianatocomo.it

Sportello Superbonus 110

Superbonus110@confartigianatocomo.it

SOS Covid

sos@confartigianatocomo.it

Per un Sorriso Onlus

info@perunsorrisoonlus.it

Inapa

inapa@confartigianatocomo.it

CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO

Presidente Roberto GALLI

Segretario Generale Alberto CAMEL

Direttore responsabile Alberto CAMEL

Pubblicità CONFARTIGIANATO SERVIZI COMO SRL

Viale Roosevelt, 15 - Como - Tel. 031.3161

Grafica TECIDEA di Fasola Corinne | Comunicazione Aziendale

SOGNI DI METTERTI IN PROPRIO?

42

Trova la tua strada con noi

Confartigianato

COMO - Viale Roosevelt 15
Tel. 031.3161
info@confartigianatocomo.it
www.confartigianatocomo.it

CANTÙ - C.so Unità d'Italia, 20
Tel. 031.712.337
cantu@confartigianatocomo.it

ERBA - Via Hayez n. 6,
Tel. 031.641.969
erba@confartigianatocomo.it

LOMAZZO - Via Privata Monte Pollino, 5
Tel. 02.967.79.170
lomazzo@confartigianatocomo.it

VILLA GUARDIA - S.S. Varesina
ang. Via Monterosa - C.C. Centervill
Tel. 031.480.250
villaguardia@confartigianatocomo.it

SAN FEDELE INTELVI - Largo IV Novembre, 7
Tel. 031.830.719
sanfedele@confartigianatocomo.it

MENAGGIO - Via Leoni, 18
Tel. 0344.311.28
menaggio@confartigianatocomo.it

DONGO - Via Statale, 7
Tel. 0344.818.18
dongo@confartigianatocomo.it

Progettiamo insieme il tuo #futuro. Ora.

